



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LANIECE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013<sup>(\*)</sup>**

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione della circoscrizione «Valle d’Aosta»

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è dettato dall'esigenza di tutelare le minoranze etniche e linguistiche fortemente penalizzate dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo. Dopo le modifiche introdotte dal 1997 con il Trattato di Amsterdam e successivamente con il Trattato di Lisbona, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento alla Valle d'Aosta del diritto ad esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee.

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiamo un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose. Tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta che è compresa nella I circoscrizione con regioni come il Piemonte e la Lombardia.

Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979 prevede la possi-

bilità di collegamento con altri partiti che si presentano a livello nazionale, tale possibilità non garantisce l'eguaglianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il quale la Repubblica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.

Il presente disegno di legge mira proprio all'introduzione di un meccanismo di tutela del genere, volendo evitare cioè che il collegio elettorale di una piccola regione venga allargato con la conseguente messa in minoranza della popolazione francofona. Da qui la necessità di istituire un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche delle zone interessate. Anche in Belgio è stata creata una circoscrizione a sé stante per il territorio ove risiede la minoranza germanofona, per favorire l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo.

A tal proposito, essendoci a breve le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica con questo disegno di legge la costituzione di una distinta circoscrizione per la Valle d'Aosta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«La regione Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale»

### Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella circoscrizione VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

### Art. 3.

1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta,» sono soppresse.

### Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della circoscrizione VI, nella quale può manifestare non più di una preferenza».

## Art. 5.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 alla presente legge.

## Art. 6.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge.

ALLEGATO 1  
(articolo 5)

«Tabella A  
(articolo 2, primo comma)

## CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	<i>Circoscrizioni</i>	<i>Capoluogo della Circoscrizione</i>
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Liguria - Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	<i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna)	Palermo
VI	Valle d'Aosta	Aosta

».





